Parlamento europeo

2014-2019



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2015/0269(COD)

6.4.2016


EMENDAMENTI 26 - 269

Progetto di parere Bodil Valero (PE576.870v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Proposta di direttiva (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

AM\1091371IT.doc PE580.601v01-00



Emendamento 26 Beatrix von Storch

Proposta di direttiva

_

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. de

Emendamento 27 Gerard Batten

Proposta di direttiva Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

soppresso

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Or. en

Motivazione

Il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi deve essere di competenza degli Stati.

Emendamento 28 Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva Visto 1

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *l'articolo 114*,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *gli* articoli 67 e 83,

Or. nl

Emendamento 29 Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

Emendamento

Il Parlamento europeo sostiene le intenzioni della Commissione ma non può approvare la proposta nella sua forma attuale, e chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta, ulteriormente elaborata, sulla base degli articoli 67 e 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. nl

Motivazione

La proposta della Commissione si fonda sulla base giuridica della direttiva iniziale relativa alle armi da fuoco del 1991, in particolare l'articolo 114 TFUE. Detto articolo costituisce la base giuridica per modificare la normativa applicabile al mercato interno. Poiché l'obiettivo primario della nuova proposta consiste nel promuovere misure di lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, è opportuno modificare la base giuridica di conseguenza. Pertanto, anziché l'articolo 114 TFUE, la base giuridica dovrebbero essere gli articoli 67 e 83 TFUE.

Emendamento 30

Beatrix von Storch

Proposta di direttiva Visto 2

PE580.601v01-00 4/4 AM\1091371IT.doc

vista la proposta della Commissione

Emendamento

respinge la proposta della Commissione europea,

Or. de

Emendamento 31 Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva Considerando 1

europea,

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio¹⁷ ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotto.

soppresso

Or. en

Emendamento 32 Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Occorre respingere la proposta della Commissione concernente la

¹⁷ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

direttiva 91/477/CE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Or. en

Emendamento 33 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Oltre 6.700 persone restano uccise ogni anno nell'UE da armi da fuoco detenute da civili.

Or. en

Emendamento 34 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Numerose organizzazioni internazionali per la promozione della pace hanno stabilito un nesso diretto tra facilità ad ottenere armi da fuoco e numero di omicidi commessi.

Or. en

Emendamento 35 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel

Proposta di direttiva Considerando 2

Emendamento

(2) In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.

soppresso

Or. en

Emendamento 36 Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.

soppresso

Or. en

Emendamento 37 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.

Emendamento

(2) Le modifiche alla direttiva
91/477/CEE del Consiglio non possono
risultare da un collegamento qualsiasi tra
i recenti attacchi terroristici e l'uso e il
porto legali di armi nell'Unione europea,
segnatamente da parte di cacciatori,
tiratori sportivi e collezionisti. La
produzione, il commercio, il possesso e
l'uso di armi e munizioni in conformità
delle norme vigenti rappresentano attività
legittime, importanti dal punto di vista
ludico, sportivo ed economico e rilevanti
per la creazione di occupazione e
ricchezza nell'Unione europea.

Tuttavia, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.

Or. pt

Emendamento 38 Frank Engel

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati. **Emendamento**

(3) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati *in modo mirato al fine di contrastare il contrabbando di armi a*

PE580.601v01-00 8/8 AM\1091371IT.doc

scopi criminali o terroristici.

Or fr

Emendamento 39 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati. (3) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati al fine di favorire un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 40 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva i musei e i collezionisti (riconosciuti come tali dagli Stati membri). La loro inclusione metterebbe gravemente a repentaglio importanti parti del patrimonio culturale europeo, senza comportare alcuna sicurezza aggiuntiva e dovrebbe pertanto essere respinta.

Emendamento 41 Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

Emendamento

(4) Gli organismi *e le persone* interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 42

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Nuno Melo, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Roberta Metsola, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della

Emendamento

(4) *I collezionisti e* gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, dovrebbero poter mantenere *e acquisire* armi da fuoco *della categoria A*

 presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate. con l'autorizzazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 43 Emil Radev

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

Emendamento

(4) *I collezionisti e* gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

Or. bg

Emendamento 44 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente

Emendamento

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente

AM\1091371IT.doc 11/11 PE580.601v01-00

direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 o siano esentate dall'obbligo di disattivazione per motivi legati alla conservazione del patrimonio culturale e storico nel rispetto degli obblighi di conservazione in condizioni di sicurezza.

Or fr

Emendamento 45 Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

Emendamento

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 46 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli organismi interessati al carattere

Emendamento

(4) Gli organismi interessati al carattere

PE580.601v01-00 12/12 AM\1091371IT.doc

culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato, a condizione che esse dispongano di un dispositivo di sicurezza calibrato.

Or. fr

Emendamento 47

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 48 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 49 Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 50 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. fr

Emendamento 51 Frank Engel

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli

soppresso

PE580.601v01-00 14/14 AM\1091371IT.doc

rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 52 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva i musei e i collezionisti (riconosciuti come tali dagli Stati membri). La loro inclusione metterebbe gravemente a repentaglio importanti parti del patrimonio culturale europeo, senza comportare alcuna sicurezza aggiuntiva e dovrebbe pertanto essere respinta.

Emendamento 53 Emil Radev

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. bg

Emendamento 54 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. pt

Emendamento 55 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Tutte le disposizioni e le restrizioni della presente direttiva che si applicano ad un'arma da fuoco di una determinata categoria, si applicano anche ai componenti essenziali di tale arma.

Or. en

Emendamento 56 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel, Ana Gomes

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) È necessario includere nella presente direttiva requisiti minimi relativi alla custodia delle armi da fuoco in

PE580.601v01-00 16/16 AM\1091371IT.doc

condizioni di sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una persona che acquisisce o detiene legalmente un'arma da fuoco sia tenuta a prendere ragionevoli precauzioni per garantire che l'arma da fuoco e le sue munizioni siano protette contro la perdita o il furto e non siano accessibili a terzi.

Or. en

Motivazione

Secondo il Sistema d'informazione Schengen, di quasi mezzo milione di armi da fuoco perdute o rubate nell'UE – in larghissima maggioranza armi da fuoco civili - si sono perse le tracce.

Emendamento 57 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La presente direttiva disciplina l'uso legale delle armi da fuoco e le condizioni di sicurezza in materia di acquisizione, detenzione e utilizzazione. Dati i rischi di impiego improprio a fini criminali o terroristici a seguito della perdita o del furto di un'arma acquisita legalmente, risulta opportuno definire misure appropriate per la conservazione di armi da fuoco conformi agli obblighi in materia di sicurezza pubblica e di ordine pubblico.

Or. fr

Emendamento 58 Frank Engel

Proposta di direttiva Considerando 7

(7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

Emendamento

(7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che la presente direttiva istituisca norme comuni di disattivazione definitiva della armi da fuoco pericolose. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

Or. fr

Emendamento 59 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del

Emendamento

(7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

PE580.601v01-00 18/18 AM\1091371IT.doc

caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

Or. en

Motivazione

La proposta di vietare talune armi da fuoco semiautomatiche andrebbe respinta, dal momento che non si fonda su prove attendibili indicanti che tale divieto può contribuire ad accrescere la sicurezza.

Emendamento 60 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

Emendamento

(7) Tenendo conto del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 della Commissione, del 5 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

Or. fr

Emendamento 61 Frank Engel

Proposta di direttiva Considerando 8

(8) Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali.

Emendamento

(8) Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali, sottoposti ad aggiornamenti regolari e accessibili alle forze dell'ordine dei singoli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 62 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali.

Emendamento

(8) Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali, tenendo conto, tuttavia, della necessità di preservare l'integrità storica delle armi, in particolare qualora non siano presenti marcature fisiche in ragione delle loro caratteristiche o della loro antichità.

Or. pt

Emendamento 63 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco *disattivate esse dovrebbero* essere *registrate* in registri nazionali.

Emendamento

(8) Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco, *la loro disattivazione dovrebbe* essere *registrata* in registri nazionali.

Or. fr

PE580.601v01-00 20/20 AM\1091371IT.doc

Emendamento 64 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.

soppresso

Or. pt

Emendamento 65 Emil Radev

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.

soppresso

Or. bg

Emendamento 66 Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.

soppresso

Or. en

Emendamento 67 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta di vietare talune armi da fuoco semiautomatiche andrebbe respinta, dal momento che non si fonda su prove attendibili indicanti che tale divieto può contribuire ad accrescere la sicurezza.

Emendamento 68 Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 69 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ana Gomes

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di

Emendamento

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di

tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.

tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato. La classificazione delle armi nella categoria "A" dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri tecnici e oggettivi.

Or. en

Motivazione

La classificazione delle armi nelle rispettive categorie dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri tecnici e non della somiglianza con altre armi.

Emendamento 70 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. *L'uso civile* di tali armi *semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato*.

Emendamento

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Risulta opportuna un'armonizzazione delle specifiche tecniche e delle norme europee. Detta armonizzazione dovrebbe comprendere una manipolazione delle parti essenziali dell'arma semiautomatica al fine di evitare l'impiego di pezzi di ricambio atti a ripristinare le funzioni automatiche dell'arma. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. Occorre pertanto limitare la capacità dei caricatori autorizzati alla vendita a privati e definire criteri relativi alla conservazione di tali armi e delle loro munizioni.

Or. fr

Emendamento 71 Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche *dovrebbe* quindi essere *vietato*.

Emendamento

(9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità *eccezionalmente* elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche *potrebbe* quindi essere *soggetto a limitazioni*.

Or. en

Emendamento 72 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di evitare che le marcature siano *facilmente* cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.

Emendamento

(10) Al fine di evitare che le marcature siano cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.

Or. fr

Emendamento 73 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Considerando 10

AM\1091371IT.doc 25/25 PE580.601v01-00

(10) Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.

Emendamento

(10) Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. Le norme devono tenere in conto i nuovi materiali utilizzati nella fabbricazione di armi e l'introduzione di armi tridimensionali, nonché della armi importate.

Or fr

Emendamento 74 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire *su quali componenti* deve essere apposta *la marcatura*, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.

Emendamento

(10) Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire *che la marcatura* deve essere apposta *su tutti i componenti essenziali di un'arma da fuoco*, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.

Or. en

Emendamento 75 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero definire criteri di sicurezza relativi alla conservazione e al trasporto di armi da

PE580.601v01-00 26/26 AM\1091371IT.doc

fuoco, che dovrebbero essere adattati al numero di armi da fuoco detenute e dal loro indice di pericolosità.

Or. fr

Emendamento 76 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione.

Emendamento

(11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando *da parte delle autorità competenti* non venga certificata la loro distruzione.

Or. fr

Emendamento 77 Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di

Emendamento

soppresso

AM\1091371IT.doc 27/27 PE580.601v01-00

comunicazione a distanza, segnatamente Internet.

Or. en

Emendamento 78 Frank Engel

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno *limitare ad armaioli ed intermediari* la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.

Emendamento

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno *controllare meglio* la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet, *da parte di armaioli e intermediari*.

Or. fr

Emendamento 79 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto

Emendamento

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto

PE580.601v01-00 28/28 AM\1091371IT.doc

riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno *limitare ad armaioli ed intermediari la* vendita di armi *e componenti mediante canali* di *comunicazione a distanza, segnatamente* Internet.

riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno disciplinare meglio le condizioni di vendita e acquisto di armi da fuoco, di componenti di armi e munizioni tramite Internet e limitare la vendita ad armaioli e intermediari registrati e detentori di autorizzazioni o licenze rilasciate dagli Stati membri.

Or fr

Emendamento 80 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La vendita di armi da fuoco *e* loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet

Emendamento

(12) La vendita di armi da fuoco, *di* loro componenti *e di munizioni* mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.

Or. fr

Emendamento 81 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Considerando 12

AM\1091371IT.doc 29/29 PE580.601v01-00

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.

Emendamento

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può *comportare particolari minacce* per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali. È pertanto opportuno *garantire controlli adeguati per quanto riguarda* la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza.

Or en

Motivazione

Vietare completamente le vendite legali a distanza di armi da fuoco è una misura sproporzionata, considerando che può essere organizzata in modo sicuro mediante controlli di base da parte degli Stati membri per assicurare, in particolare, che l'acquirente e il venditore di un'arma da fuoco siano in possesso di una licenza valida e che non esistano ragioni per opporsi all'operazione.

Emendamento 82 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed

Emendamento

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed

PE580.601v01-00 30/30 AM\1091371IT.doc

intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet. intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet. È tuttavia possibile derogare a questa regola qualora, in seguito ad una vendita on line, l'arma da fuoco in questione o i relativi componenti essenziali possano essere prelevati dall'acquirente unicamente presso i locali della polizia o di altre autorità competenti degli Stati membri secondo quanto previsto dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 83 Emil Radev

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento

(13) È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Or. bg

Emendamento 84 Frank Engel

Proposta di direttiva Considerando 13

AM\1091371IT.doc 31/31 PE580.601v01-00

(13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento

(13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema della possibilità tecnica di convertire armi da fuoco a fini criminali, in particolare imponendo ai fabbricanti delle stesse norme più rigorose. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Or fr

Emendamento 85 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento

(13) È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Or. pt

Emendamento 86 Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento

(13) Sono *adottate* specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 87 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle

Emendamento

(13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire *definitivamente* che risulti

AM\1091371IT.doc 33/33 PE580.601v01-00

in armi da fuoco.

Or fr

Emendamento 88 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema *a sostegno di tale scambio di* informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione *può* essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Emendamento

(14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri *e la tracciabilità delle armi da fuoco*, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema *che consenta l'accesso obbligatorio per tutti gli Stati membri alle* informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione *dovrebbe* essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni

Or. fr

Emendamento 89 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione può

Emendamento

(14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione può

PE580.601v01-00 34/34 AM\1091371IT.doc

essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni. essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni. Oltre alla necessità di controllare le armi detenute da privati o enti, in termini giuridici tale sistema dovrà garantire la tracciabilità delle armi sequestrate dalle autorità, consegnate alle autorità o dichiarate smarrite agli Stati, assicurando che il loro percorso sia verificato fino all'eventuale distruzione, successivo utilizzo o reimmissione sul mercato.

Or. pt

Emendamento 90 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse e rifiutate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale. tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(15) Al fine di garantire un adeguato scambio di tutte le informazioni tra Stati membri sulle armi oggetto della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sistematico e obbligatorio tra gli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale. tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or fr

Emendamento 91 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(15) Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse e rifiutate nonché su ogni sospensione di un'autorizzazione rilasciata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

Emendamento 92 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) Il paragrafo 1 bis dell'articolo 1 della direttiva 91/477/CEE è soppresso.

PE580.601v01-00 36/36 AM\1091371IT.doc

Emendamento 93 Kristina Winberg

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento

(a) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:

soppresso

"1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."

Or. sv

Motivazione

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa nazionale di taluni Stati membri.

Emendamento 94 Cecilia Wikström, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per 1 ter. Ai fini della presente direttiva, per

AM\1091371IT.doc 37/37 PE580.601v01-00

"componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati

"componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Or. en

Motivazione

I silenziatori non sono componenti "essenziali" e la loro inclusione in quanto tali non contribuirebbe ad incrementare la sicurezza.

Emendamento 95 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'acquisizione e la detenzione di caricatori di armi da fuoco rapidamente amovibili siano limitate ai titolari di una licenza valida ai fini dell'acquisizione e della detenzione di un'arma da fuoco con cui il caricatore sia compatibile o a persone altrimenti

PE580.601v01-00 38/38 AM\1091371IT.doc

Or en

Emendamento 96 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

"1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati."

Or. bg

Emendamento 97 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, *il caricatore* nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da

oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati. fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati

Or. fr

Emendamento 98 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende *ogni componente essenziale per il funzionamento, tra cui* la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono *effettivamente* installati o sono destinati ad essere installati.

Or. fr

Emendamento 99

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter

PE580.601v01-00 40/40 AM\1091371IT.doc

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Or. en

Motivazione

I silenziatori (moderatori di suono) non incidono sulla funzionalità delle armi da fuoco, e non andrebbero pertanto classificati come componenti essenziali. I moderatori di suono non eliminano il suono dello sparo bensì ne riducono semplicemente il picco di rumore di 15-30 dB, così da non nuocere all'udito del tiratore o di un cane da caccia.

Emendamento 100 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati; rientrano in questa categoria anche le munizioni necessarie

Or en

Emendamento 101

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 sexies

Testo della Commissione

1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro parti e munizioni.

Emendamento

1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo o nell'importazione in uno Stato membro da un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro parti e munizioni.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per non includere l'importazione di armi da fuoco da paesi terzi in uno Stato membro nell'ambito di attività di un intermediario.

Emendamento 102 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c

PE580.601v01-00 42/42 AM\1091371IT.doc

Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 septies

Testo della Commissione

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche.

Emendamento

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che non sono armi da fuoco convertite e all'origine sono progettati e fabbricati per provocare un suono o un effetto abbagliante con la percussione di una munizione e le cui caratteristiche escludono il tiro o le conversione per il tiro di un eventuale proiettile, tranne tutte le armi da fuoco realmente modificate. I calibri specifici delle armi d'allarme e di segnalazione sono esclusivamente i calibri per cui esiste un'arma specifica progettata specificamente e unicamente per proiettili a salve, a gas, gas lacrimogeno, esclusivamente con calibri stabiliti dalla CIP

Or. fr

Emendamento 103 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 nonies

Testo della Commissione

I nonies. Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

Emendamento

soppresso

AM\1091371IT.doc 43/43 PE580.601v01-00

Emendamento 104

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

soppresso

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 nonies

Testo della Commissione

Emendamento

I nonies. Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

Or en

Motivazione

Una definizione di riproduzione che si riferisce a oggetti aventi l'apparenza fisica di un'arma da fuoco e che non possono essere convertiti per espellere un proiettile, contempla un oggetto che non è neppure ipoteticamente un'arma da fuoco e non ha pertanto motivo di figurare nella direttiva sulle armi da fuoco né di essere coperta dal suo ambito di applicazione. Non vi è alcuna necessità di includere nella direttiva disposizioni relative a giocattoli, articoli ornamentali, ecc.. Oltretutto, l'imprecisione del criterio dell'apparenza esterna rende difficile la distinzione tra riproduzioni e altri oggetti.

Emendamento 105 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 nonies

PE580.601v01-00 44/44 AM\1091371IT.doc

1 nonies. Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

Emendamento

1 nonies. Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco – escluse le armi giocattolo chiaramente concepite per i bambini – ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

Or. en

Emendamento 106 Kristina Winberg

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/447/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 decies

Testo della Commissione

Emendamento

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.

soppresso

Or. sv

Motivazione

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa nazionale di taluni Stati membri.

Emendamento 107 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 decies

Testo della Commissione

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.

Emendamento

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 della Commissione, del 5 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

Or fr

Emendamento 108 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 1 decies

Testo della Commissione

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e

Emendamento

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e

PE580.601v01-00 46/46 AM\1091371IT.doc

impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione. impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.

Tuttavia, trattandosi di armi di rarità o valore storico riconosciuti, sarà necessario tenere conto di tale dato ai fini della disattivazione, che potrà essere garantita rimuovendo una o più parti essenziali dell'arma, rendendola impossibile da utilizzare. Le parti rimosse potranno essere affidate in custodia agli enti ufficiali competenti, in modo da evitare che siano distrutte.

Or. pt

Emendamento 109 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova) Direttiva 91/477/CEE Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

Ai fini della presente direttiva, per "musei" e "collezionisti" si intendono le persone fisiche o giuridiche che si occupano della raccolta e della conservazione di armi da fuoco e dei relativi artefatti per il loro valore patrimoniale, storico, culturale, tecnico, scientifico, estetico o educativo e/o a fini espositivi e/o per il loro utilizzo a fini di ricerca o di studio in campo accademico o pratico.

Or. en

Motivazione

La presente formulazione garantisce la conservazione del patrimonio da parte di musei e

AM\1091371IT.doc 47/47 PE580.601v01-00

collezionisti, assicurando al contempo la possibilità di regolamentazione del settore da parte di ciascuno Stato membro.

Emendamento 110 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

"1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo."

1 bis) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo, né di una legislazione più rigorosa sulle vendite illegali di armi."

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0477)

Motivazione

La presente direttiva deve aumentare la tracciabilità transfrontaliera e la trasparenza in materia di detenzione e vendita di armi nonché consentire una lotta attiva contro il traffico illegale di armi.

Emendamento 111

Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) All'articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito soppresso dal seguente:

PE580.601v01-00 48/48 AM\1091371IT.doc

IT

"2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Or. en

Motivazione

La direttiva vigente prevede un elenco più ampio di entità escluse riguardante in particolare i musei e i collezionisti, riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. La Commissione, purtroppo, mira ad eliminare tali entità dall'elenco di esclusione mettendo così a repentaglio importanti valori storici e culturali europei senza apportare alcun valore aggiunto in termini di potenziamento della sicurezza.

Emendamento 112 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni da parte di collezionisti e organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti.

AM\1091371IT.doc 49/49 PE580.601v01-00

Emendamento 113

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Nuno Melo, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Roberta Metsola, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali *di armi e munizioni da guerra*.

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche o dei collezionisti e degli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali dei prodotti dell'industria della difesa.

Or. en

Motivazione

This proposal aims to allow for exceptional authorisation for these bodies, rather than leaving them out of the scope of the Directive, as it is provided for in the current Directive. In the last sentence, we suggest replacing the vague and undefined "weapons and ammunition of war" with the term "products of the defence industry", which is defined in the Directive 2009/43/EC and which is associated with a complex system of controls and oversight. The derogation, if tied to that Directive's regime, would serve as a safeguard against any theoretical abuse of that derogation. Given that Directive 2009/43/EC is of a later date than the most recent amendment of the Firearms Directive, this could also be viewed as simple adaptation of the Firearms Directive to later legislation.

Emendamento 114 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2

PE580.601v01-00 50/50 AM\1091371IT.doc

Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche.

Or. en

Emendamento 115 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra, né all'acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni soggette ad autorizzazione, registrazione o dichiarazione in virtù del diritto nazionale da parte di musei e collezionisti riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 116 Emil Radev

AM\1091371IT.doc 51/51 PE580.601v01-00

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, *delle autorità pubbliche*. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra."

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi che svolgono attività legate al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra."

Or. bg

Emendamento 117 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) Gli Stati membri che introducono uno statuto specifico per i collezionisti precisano le disposizioni della presente direttiva loro applicabili.

Or. fr

Emendamento 118 Bodil Valero

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

PE580.601v01-00 52/52 AM\1091371IT.doc

Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Qualora una persona abbia acquisito in modo lecito caricatori o componenti essenziali di armi da fuoco prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e qualora tali caricatori o componenti essenziali siano soggetti a un obbligo di licenza in virtù della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che la persona interessata possa registrare tali caricatori o componenti essenziali in modo agevole presso le autorità competenti al più tardi entro il []*.

Or en

Emendamento 119 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

2 bis. Gli Stati membri introducono un'accisa sulle armi da fuoco, i loro componenti e le loro munizioni, fatte salve l'IVA e altre imposte già applicate su tali prodotti.

Or. en

^{*}due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 120 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo in vigore

Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2. CAPITOLO 2 Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco.

Emendamento

(2 ter) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, *incluso il divieto assoluto di detenzione di armi da fuoco da parte dei civili*.

Or. en

Emendamento 121 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o *le loro parti immesse* sul mercato siano *state provviste* di marcatura e *registrate* in conformità della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o *i relativi componenti essenziali immessi* sul mercato siano *stati provvisti* di marcatura e *registrati* in conformità della presente direttiva.

Or. bg

Emendamento 122

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

PE580.601v01-00 54/54 AM\1091371IT.doc

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che *le armi* da fuoco *o le loro parti immesse* sul mercato *siano state provviste* di marcatura e *registrate* in conformità della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che *qualsiasi arma* da fuoco *e componente essenziale immesso* sul mercato *sia stato provvisto* di marcatura e *registrato* in conformità della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Potrebbe non essere fisicamente possibile provvedere di marcatura e registrare ogni singola parte di ciascun'arma da fuoco; riteniamo, inoltre, che non tutte le parti di un'arma da fuoco debbano essere provviste di marcatura e registrate, in quanto molte non sono indispensabili per il funzionamento di un'arma da fuoco. In questo contesto dovrebbe essere applicato il concetto di "componenti essenziali".

Emendamento 123 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che *le armi da fuoco o le loro parti immesse* sul mercato siano *state provviste* di marcatura e *registrate* in conformità della presente direttiva

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che *tutti i componenti essenziali delle armi da fuoco immessi* sul mercato siano *stati provvisti* di marcatura e *registrati* in conformità della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 124 Bodil Valero

AM\1091371IT.doc 55/55 PE580.601v01-00

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o *le loro parti immesse* sul mercato siano *state provviste* di marcatura e *registrate* in conformità della presente direttiva

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o *i relativi componenti* essenziali, come pure i caricatori prodotti in seguito all'entrata in vigore della presente direttiva, che sono immessi sul mercato siano stati provvisti in modo duraturo di marcatura e registrati in conformità della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 125 Miriam Dalli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco *o le loro parti* immesse sul mercato siano *state provviste* di marcatura e *registrate* in conformità della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco immesse sul mercato *o un componente essenziale delle stesse* siano *stati provvisti in modo duraturo* di marcatura e *registrati* in conformità della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 126 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 1

PE580.601v01-00 56/56 AM\1091371IT.doc

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro *parti immesse sul mercato* siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro *componenti essenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ter,* siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 127 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, componente di arma da fuoco o munizione, gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Or. en

Emendamento 128 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2

AM\1091371IT.doc 57/57 PE580.601v01-00

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie *e* l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie, l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie, e il tipo o modello dell'arma, nonché il suo calibro. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Or. fr

Emendamento 129 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata *e i suoi componenti essenziali* gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco *o di ogni componente essenziale di tale arma da fuoco*, o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Or. en

Emendamento 130

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione *o successivamente il prima possibile*, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Or. en

Motivazione

Talvolta potrebbe non essere possibile o pratico marcare le armi da fuoco esattamente al momento dell'attraversamento delle frontiere.

Emendamento 131

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

soppresso

AM\1091371IT.doc 59/59 PE580.601v01-00

Motivazione

Se la modifica proposta per l'articolo 4, paragrafo 1, è accolta, il fusto sarà già compreso tra i componenti da marcare e, di conseguenza, questa frase è superflua. È opportuno ricordare, inoltre, che non tutte le armi da fuoco sono provviste di fusto.

Emendamento 132 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Caterina Chinnici

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

soppresso

Or. en

Emendamento 133 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La marcatura deve essere *apposta sul fusto dell'arma* da fuoco.

La marcatura deve essere visibile sull'arma da fuoco, i suoi componenti e le munizioni.

Or. en

Emendamento 134 Gérard Deprez, Louis Michel **Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3**Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

Emendamento

La marcatura deve essere apposta *a titolo principale* sul fusto dell'arma da fuoco *e su altre componenti essenziali dell'arma da fuoco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ter*.

Or. fr

Emendamento 135 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

Emendamento

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative, le armi *non* siano *trasferite ad usi permanentemente civili*,

Or. en

Emendamento 136 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4

AM\1091371IT.doc 61/61 PE580.601v01-00

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

Emendamento

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco *o di qualsiasi loro componente essenziale* dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

Or. en

Emendamento 137 Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Stefano Maullu, Lara Comi

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità *privata* e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità *personale* e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Or. it

Motivazione

La questione è sostanzialmente terminologica. Al fine di garantire la sicurezza pubblica ciò che deve essere indagato è, da un lato, la capacità tecnica dell'operatore autorizzato, al fine di garantire la sicurezza nella sua attività, mentre, dall'altro, un'ulteriore valutazione va effettuata sulle sue qualità personali, di talché esse non siano tali da poter far ipotizzare

PE580.601v01-00 62/62 AM\1091371IT.doc

possibili abusi delle autorizzazioni. L'esame deve essere quindi sulla sua integrità personale, ossia sulle sue qualità come persona, mentre il termine "privata" è fuorviante e potrebbe fare riferimento a elementi inconoscibili alle autorità pubbliche o non connessi alla natura del controllo stesso.

Emendamento 138 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa. L'autorizzazione deve avere durata limitata e essere rinnovabile soltanto previa verifica approfondita dei registri di vendita e di acquisizione dell'armaiolo o dell'intermediario.

Or. fr

Emendamento 139 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di

Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di

AM\1091371IT.doc 63/63 PE580.601v01-00

intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario, nonché della trasparenza dell'attività commerciale. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Or fr

Emendamento 140 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, *comprese quelle disattivate*, *sono conservati* fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Emendamento

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco *sono conservati per un periodo indefinito* fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Or. fr

Emendamento 141 Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Stefano Maullu, Lara Comi

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera aDirettiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

PE580.601v01-00 64/64 AM\1091371IT.doc

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del *fornitore* e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione

Emendamento

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del *cedente* e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Or it

Motivazione

Appare necessario modificare la dizione del paragrafo al fine di garantire che il suo campo di applicazione sia correttamente definito. Mentre il termine "fornitore" ha una natura prettamente commerciale, la dizione "cedente" comprende anche il soggetto che pratica la cessione a titolo gratuito. È di ogni evidenza che anche questo genere di dati devono essere raccolti e trattati al fine di garantire la tracciabilità.

Emendamento 142 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera aDirettiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Emendamento

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, *i componenti essenziali* la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Or. en

Emendamento 143 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Emendamento

Tale archivio registra *in particolare*, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Gli Stati membri provvedono entro il [data] l'accesso diretto alle informazioni contenute nei loro registri nazionali alle autorità abilitate di tutti gli altri Stati membri. A tal fine designano l'autorità incaricata di consentire tale accesso e la comunicano alla Commissione.

Or. fr

Emendamento 144 Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Stefano Maullu, Lara Comi

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera bDirettiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della

Emendamento

Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della

PE580.601v01-00 66/66 AM\1091371IT.doc

presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del *fornitore* e dell'acquirente.

presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del *cedente* e dell'acquirente.

Or. it

Motivazione

Appare necessario modificare la dizione del paragrafo al fine di garantire che il suo campo di applicazione sia correttamente definito. Mentre il termine "fornitore" ha una natura prettamente commerciale, la dizione "cedente" comprende anche il soggetto che pratica la cessione a titolo gratuito. È di ogni evidenza che anche questo genere di dati devono essere raccolti e trattati al fine di garantire la tracciabilità.

Emendamento 145 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera bDirettiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Ogni Stato membro garantisce che i registri degli armaioli e degli intermediari stabiliti nel suo territorio siano collegati all'archivio computerizzato delle armi da fuoco.

Emendamento

Ogni Stato membro garantisce che i registri degli armaioli e degli intermediari stabiliti nel suo territorio siano collegati all'archivio *centrale (unico)* computerizzato delle armi da fuoco.

La registrazione della disattivazione di un'arma da fuoco deve comprendere la data di disattivazione, il tipo di arma da fuoco, il fabbricante, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché il nome e l'indirizzo della persona per la quale è stata effettuata la neutralizzazione.

Or. fr

Emendamento 146 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema *può comportare una o più delle* seguenti misure:

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema *comporta le* seguenti misure:

Or. fr

Emendamento 147 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema *può* comportare *una o più delle* seguenti misure:

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema *deve* comportare *le* seguenti misure:

Or. en

Emendamento 148 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 ter – paragrafo 1 – lettera b

PE580.601v01-00 68/68 AM\1091371IT.doc

(b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli.

Emendamento

(b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli, *con durata limitata e rinnovo dopo verifiche approfondite*.

Or. fr

Emendamento 149 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario, nonché un controllo della trasparenza dell'attività commerciale. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Or. fr

Emendamento 150 Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Stefano Maullu, Lara Comi

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità *privata* e

Emendamento

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità

AM\1091371IT.doc 69/69 PE580.601v01-00

professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa. *personale* e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Or. it

Motivazione

La questione è sostanzialmente terminologica. Al fine di garantire la sicurezza pubblica ciò che deve essere indagato è, da un lato, la capacità tecnica dell'operatore autorizzato, al fine di garantire la sicurezza nella sua attività, mentre, dall'altro, un'ulteriore valutazione va effettuata sulle sue qualità personali, di talché esse non siano tali da poter far ipotizzare possibili abusi delle autorizzazioni. L'esame deve essere quindi sulla sua integrità personale, ossia sulle sue qualità come persona, mentre il termine "privata" è fuorviante e poco esatto, e potrebbe fare riferimento a elementi inconoscibili alle autorità pubbliche o non connessi alla natura del controllo stesso.

Emendamento 151 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri autorizzano ad acquisire e detenere armi da fuoco soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri autorizzano ad acquisire e detenere armi da fuoco *e i loro componenti e munizioni* soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:

Or. en

Emendamento 152 Cecilia Wikström, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

PE580.601v01-00 70/70 AM\1091371IT.doc

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

Emendamento

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per *l'acquisizione con modalità diverse* dall'acquisto e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

Or. en

Motivazione

La Commissione ha rimosso questa parte di testo, reintrodotta dall'emendamento, senza un motivazione adeguata. L'eccezione estremamente limitata e rigorosamente controllata che consente agli Stati membri di autorizzare la detenzione di armi da fuoco da parte di determinati minori è necessaria nell'organizzazione di taluni settori formativi, in particolare quelli legati alla gestione forestale. Inoltre, non è ragionevole autorizzare la detenzione di armi da fuoco da parte di tali minori ma vietarne l'acquisizione. Tali armi da fuoco sono rigorosamente tenute sotto controllo.

Emendamento 153 Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento

Emendamento

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per *l'acquisizione con modalità diverse dall'acquisto e* la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano

parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

Or. en

Emendamento 154 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

(a) abbiano almeno 18 anni;

Or. en

Emendamento 155

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano (a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per *l'acquisizione con modalità diverse dall'acquisto e* la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro

PE580.601v01-00 72/72 AM\1091371IT.doc

l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato; sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

Or. en

Motivazione

È necessario tornare al testo attuale della direttiva, ai fini della formazione dei giovani tiratori sportivi nonché a scopi d'istruzione (ad esempio per le scuole a orientamento forestale).

Emendamento 156 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo. Emendamento

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per *gli altri, per* l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Or. fr

Emendamento 157 Bodil Valero

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

AM\1091371IT.doc 73/73 PE580.601v01-00

Testo della Commissione

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse *o per gli altri*, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Or. en

Emendamento 158 Kristina Winberg

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento

(b) non possano, *per ragioni obiettive*, verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Or. sv

Emendamento 159 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata *indicativa* di tale pericolo.

Emendamento

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata *un elemento costitutivo* di tale

PE580.601v01-00 74/74 AM\1091371IT.doc

Or fr

Emendamento 160 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) si impegnano a detenere le loro armi da fuoco in conformità dei criteri di conservazione e trasporto fissati dalla legislazione dello Stato membro in cui risiedono e nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 bis.

Or. fr

Emendamento 161 Bodil Valero

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) nei casi non coperti da altri sistemi nazionali, alleghino una prova dell'assicurazione di responsabilità civile a copertura dell'indennizzo della vittima per i danni alla persona e i danni materiali in sede di richiesta di porto d'armi.

Le autorità competenti esigono la prova dell'assicurazione di responsabilità civile a cadenza periodica. Emendamento 162 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per ridurre il più possibile il rischio di furto di armi da fuoco rientranti nella categoria B detenute da privati, gli Stati membri prevedono criteri di sicurezza in materia di conservazione, detenzione e trasporto di armi da fuoco o di munizioni. Tali criteri dovrebbero essere adattati alla pericolosità dell'arma da fuoco e al numero di armi da fuoco detenute.

Prima di rilasciare un'autorizzazione a detenere un'arma da fuoco gli Stati membri possono esigere che il privato fornisca la prova che dispone del dispositivo di sicurezza necessario per la conservazione di armi da fuoco, in conformità delle rispettive disposizioni legislative.

Or. fr

Emendamento 163 Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e soppresso

PE580.601v01-00 76/76 AM\1091371IT.doc

revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Or. en

Emendamento 164 Cecilia Wikström, Fredrick Federley

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più. soppresso

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte degli Stati membri è richiesto un esame medico di qualche tipo prima del rilascio di una licenza. Tuttavia, alcuni Stati membri, ad esempio, hanno scelto un sistema in cui i medici sono tenuti a segnalare alle autorità competenti chiunque non sia considerato idoneo alla detenzione di un arma. Poiché tali sistemi funzionano bene e non creano problemi per il mercato interno o la sicurezza in Europa, gli Stati membri in questione dovrebbero essere autorizzati a mantenerli.

Emendamento 165 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono *esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni cui al paragrafo 1* e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Emendamento

Gli Stati membri prevedono *il controllo* delle autorizzazioni relative alle armi da fuoco, inclusa la possibilità di realizzare esami medici, e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Or. en

Emendamento 166 Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Emendamento

Gli Stati membri *revocano le* autorizzazioni per la detenzione di un'arma da fuoco qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Or. en

Emendamento 167 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono *esami medici standard* per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le

Emendamento

Gli Stati membri prevedono la *presentazione di un certificato medico* per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le

PE580.601v01-00 78/78 AM\1091371IT.doc

condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Or. pt

Emendamento 168 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *prevedono esami medici* standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Emendamento

Gli Stati membri vincolano il rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 a un esame medico obbligatorio che attesti che lo stato di salute fisica e psicologica non è incompatibile con la detenzione di armi da fuoco. Anche il rinnovo delle autorizzazioni concernenti le armi da fuoco classificate nella categoria B è subordinato allo stesso esame medico. Gli Stati membri revocano le autorizzazioni e rifiutano il loro rinnovo qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Or. fr

Emendamento 169 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Ana Gomes

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono esami *medici standard* per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 *e*

Emendamento

Gli Stati membri prevedono esami di idoneità standardizzati, che consistono in una valutazione delle capacità fisiche e

revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più. cognitive e del benessere psicologico delle persone di cui al paragrafo 1 per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1. Qualora dagli esami di idoneità risulti che una persona non è idonea all'acquisizione e alla detenzione di un'arma da fuoco, lo Stato membro in questione non rilascia le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 o le revoca.

Or en

Emendamento 170

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Emendamento

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Or. en

Motivazione

Gli esami medici standard sono solo uno dei modi possibili per controllare l'idoneità fisica e mentale di una persona e non sono necessariamente efficaci. Riteniamo preferibile lasciare la scelta agli Stati membri.

Emendamento 171 Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6

PE580.601v01-00 80/80 AM\1091371IT.doc

Direttiva 91/477/CEE Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri prevedono *esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1* e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono *il controllo* delle autorizzazioni relative alle armi da fuoco, inclusa la possibilità di realizzare esami medici, e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Or. en

Emendamento 172 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione *della stessa* arma nel proprio territorio.

Emendamento

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione *dello stesso tipo di* arma nel proprio territorio.

Or. fr

Emendamento 173

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La presente direttiva non

AM\1091371IT.doc 81/81 PE580.601v01-00

pregiudica la proprietà di armi da fuoco e munizioni acquisita per successione; gli Stati membri limitano la detenzione di tali armi da fuoco da parte di proprietari non debitamente autorizzati.

Or. en

Motivazione

Occorre risolvere la situazione delle persone sprovviste della debita autorizzazione che acquisiscono armi da fuoco per successione, indipendentemente dalla loro volontà. Per quanto la detenzione e l'uso di tali armi da parte di queste persone debba essere limitato, non ci dovrebbe essere alcun dubbio in merito alla loro proprietà e a determinati diritti che ne derivano, come la capacità giuridica di vendere le armi.

Emendamento 174 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Purché per l'esame standardizzato si segua la procedura corretta, l'autorità o l'individuo che realizza l'esame di idoneità non ha alcuna responsabilità in relazione alle azioni di una persona sottoposta a tale esame.

Or. en

Emendamento 175 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Ana Gomes

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

PE580.601v01-00 82/82 AM\1091371IT.doc

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Gli Stati membri revocano le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 qualora le condizioni di cui al presente articolo non sussistano più.

Or. en

Emendamento 176 Jaromír Štětina

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

- 1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A dell'allegato I. Si adoperano affinché le armi da fuoco e le munizioni detenute illegittimamente in violazione di tale divieto siano sequestrate.
- 2. In casi speciali e fatto salvo il paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per la detenzione di tali armi da fuoco e munizioni quando non lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico o di difesa nazionale.

Or. en

Emendamento 177 Petri Sarvamaa **Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6**Direttiva 91/477/CEE
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate. In casi specifici, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per l'acquisizione e la detenzione delle armi e munizioni rientranti nella categoria A dell'allegato I, quando non lo impedisca la pubblica sicurezza.

Or. en

Emendamento 178 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate. Nei casi in cui gli Stati membri lo ritengano necessario per fini di pubblica sicurezza, le autorità pubbliche possono concedere autorizzazioni per l'acquisizione e la detenzione di tali armi da fuoco e munizioni.

PE580.601v01-00 84/84 AM\1091371IT.doc

Motivazione

L'eccezione prevista dalla direttiva vigente ha un'applicazione troppo vasta, ma la sua eliminazione in toto, proposta dalla Commissione, creerebbe problemi importanti per le organizzazioni di difesa civile che collaborano con le forze armate degli Stati membri e rischierebbe di mettere a repentaglio gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri. Il testo proposto limiterebbe l'eccezione ai casi in cui sia necessaria per tutelare la sicurezza pubblica.

Emendamento 179 Bodil Valero

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e *delle munizioni* rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, delle munizioni e dei caricatori rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate. In casi speciali, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per tali armi da fuoco, munizioni e caricatori quando non lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 180 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Emendamento

Salvo i casi espressamente previsti, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A, e di garantire il sequestro di tali armi da parte dello Stato o, laddove sia ritenuto giustificato, la loro distruzione, se detenute in violazione delle disposizioni giuridiche.

Or. pt

Emendamento 181

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e *di distruggere le* armi da fuoco e munizioni *detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate*.

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A. In casi eccezionali e debitamente motivati, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.

Or. en

Motivazione

It should be up to the competent authorities of each Member State to decide ineach individual

PE580.601v01-00 86/86 AM\1091371IT.doc

case if an exception should be granted, taking into account the public security and public order. Examples of bodies and persons who should be in duly reasoned cases allowed to acquire and possess category A firearms include forensic experts and forensic institutes, private security businesses and firearms producers. Furthermore, an unequivocal requirement to destroy illegally held firearms and even ammunition after their seizure would in certain cases lead to the destruction of item of cultural or historical value or ones useful or legitimate (e.g. law enforcement) purposes. There is, in particular, absolutely no point for destroying perfectly good ammunition just because it had been held illegally.

Emendamento 182 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della difesa nazionale, e fatto salvo il comma 1, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni di cui sopra da parte di riservisti o altre categorie di persone specificamente definite quando non lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 183 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come soppresso

AM\1091371IT.doc 87/87 PE580.601v01-00

tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Or. en

Motivazione

L'inclusione di musei e collezionisti nel campo di applicazione della direttiva mette a rischio una parte importante del patrimonio culturale europeo senza benefici aggiuntivi in termini di sicurezza. Emendamento conseguente all'emendamento relativo all'articolo 2 della direttiva (campo di applicazione).

Emendamento 184 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, gli
Stati membri possono autorizzare gli
esperti e gli organismi interessati
all'aspetto culturale e storico delle armi cui
sia stata affidata la missione pubblica di
conservazione e che siano stati
riconosciuti come tali dallo Stato membro
nel cui territorio sono stabiliti a detenere
armi da fuoco esentate dalla disattivazione
per motivi di salvaguardia del patrimonio
culturale e storico e a condizione che la
loro conservazione non metta rischio la
protezione e la sicurezza pubbliche o
l'ordine pubblico.

Or. fr

Emendamento 185 Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 6, comma 1, gli Stati membri possono autorizzare gli organismi o i collezionisti privati interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere e acquisire armi da fuoco della categoria A, a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter, e se può essere dimostrato che la loro custodia non mette a rischio la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 186 Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi *o le persone* interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter *o siano state esonerate*

AM\1091371IT.doc 89/89 PE580.601v01-00

dalla disattivazione per ragioni di conservazione del patrimonio culturale e storico, e se può essere dimostrato che la loro custodia non mette a rischio la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 187 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi *da fuoco* siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a:

(a) detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi siano state disattivate nel rispetto del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2015/2403;

0

(b) detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], purché esentate dall'obbligo di disattivazione per ragioni legate alla conservazione del patrimonio culturale e storico e a condizione che siano osservati gli obblighi di conservazione in sicurezza e sia garantito che le armi così conservate non

PE580.601v01-00 90/90 AM\1091371IT.doc

Or. fr

Emendamento 188

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare *le persone o* gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti *ad acquisire e* detenere armi da fuoco della categoria A *quando non lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico*.

Or. en

Motivazione

It would be contrary to the goal of conservation of cultural and historical heritage to destroy by deactivation the appearance of a firearm being part of that heritage. Therefore, Member States should be allowed to exempt persons or bodies concerned with the cultural and historical aspects of weapons from deactivation of category A firearms. There is also no reason to abolish such cultural and historical activities after the date of validity of the amending Directive, neither history nor technical development of firearms is likely to stop after that date. Also, the Directive should not discriminate between individual persons and organised bodies.

Emendamento 189 Juan Fernando López Aguilar Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi *o i collezionisti privati* interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A *quando non lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico*.

Or. en

Emendamento 190 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A *ove dispongano* di *un adeguato dispositivo* di *sicurezza*.

Or. fr

Emendamento 191 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti *a* detenere armi da fuoco della categoria A *acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva]*, a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti *ad acquisire o* detenere armi da fuoco della categoria A, a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter *e che ciò non sia in contrasto con gli interessi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.*

Or. bg

Emendamento 192 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Emendamento

In casi particolari, possono essere concesse autorizzazioni da parte delle autorità competenti per l'acquisizione e la detenzione di tali armi e munizioni a persone e organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, a condizione che ciò non sia contrario alla pubblica sicurezza e all'ordine pubblico.

Or. pt

Emendamento 193 Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e *C* mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), *è autorizzata* unicamente *per gli* armaioli e gli *intermediari ed è sottoposta al* rigoroso controllo *degli Stati membri*.

Emendamento

Gli Stati membri autorizzano

l'acquisizione e la vendita di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B, C e D di cui all'allegato I mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), unicamente tramite armaioli e intermediari autorizzati. Gli Stati membri sottopongono tali acquisizioni e vendite a un rigoroso controllo, compresa la verifica della validità della licenza per l'acquisizione di armi da fuoco e munizioni e dell'identità dell'acquirente.

Or. en

Emendamento 194 Cecilia Wikström, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è *autorizzata unicamente* per gli armaioli e gli

Emendamento

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è sottoposta, fatta eccezione per gli armaioli e gli

PE580.601v01-00 94/94 AM\1091371IT.doc

intermediari *ed è sottoposta* al rigoroso controllo degli Stati membri.

intermediari, al rigoroso controllo degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Vietare completamente le vendite legali a distanza di armi da fuoco è una misura sproporzionata, considerando che tali vendite possono essere organizzate in modo sicuro mediante controlli di base da parte degli Stati membri che accertino, in particolare, che l'acquirente e il venditore di un'arma da fuoco siano in possesso di una licenza valida e che non esistano altri motivi per opporsi all'operazione.

Emendamento 195 Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

Emendamento

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri ed è autorizzata unicamente se gli Stati membri garantiscono la verifica dell'identità delle parti coinvolte.

Or. en

Emendamento 196 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3

AM\1091371IT.doc 95/95 PE580.601v01-00

Testo della Commissione

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

Emendamento

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri. È tassativamente proibito vendere armi, componenti essenziali di un'arma e munizioni per corrispondenza o tramite Internet a privati.

Or. fr

Emendamento 197 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti *e munizioni* delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

Emendamento

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione se, in seguito a una vendita online, l'arma da fuoco in questione o i suoi componenti essenziali possono essere prelevati dall'acquirente unicamente nei locali della polizia o di altre autorità competenti degli Stati membri secondo quanto previsto dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 198 Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch,

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3

Hannu Takkula

Testo della Commissione

L'acquisizione di armi da fuoco *e delle loro parti* e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

Emendamento

L'acquisizione di armi da fuoco, *dei componenti essenziali* e *delle* munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "componenti essenziali" dovrebbe trovare applicazione in questo contesto.

Emendamento 199 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accorciamento di un'arma da fuoco lunga mediante modifica di uno o più dei suoi componenti essenziali e risultante nella sua ridefinizione quale arma da fuoco corta sia considerato come

fabbricazione e quindi illegale, a meno che non sia stato effettuato da un armaiolo autorizzato.

Or. en

Emendamento 200 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'acquisizione di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore provocato da un tiro di sparo è subordinata all'obbligo di dimostrare un titolo di proprietà di un'arma.

Or. fr

Emendamento 201 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 –comma 1 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) All'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

I dati relativi alle armi da fuoco rientranti nella categoria B, così come ogni altra decisione di autorizzare o rifiutare l'acquisizione o il possesso di tali armi dovrebbero essere registrati nei registri informatici tenuti negli Stati membri ed essere direttamente accessibili alle

PE580.601v01-00 98/98 AM\1091371IT.doc

Or fr

Emendamento 202 Cecilia Wikström, Fredrick Federley

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 Direttiva 91/477/CEE Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(7) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

soppresso

"I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata."

Or. en

Motivazione

Aggiungere un limite obbligatorio per le autorizzazioni comporterebbe un'enorme quantità di oneri burocratici aggiuntivi per le autorità e i legittimi proprietari di armi da fuoco, senza migliorare la sicurezza. Tali risorse sarebbero utilizzate in maniera più efficace nella lotta contro le armi da fuoco illegali.

Emendamento 203 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7Direttiva 91/477/CEE
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(7) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto soppresso il seguente comma:

AM\1091371IT.doc 99/99 PE580.601v01-00

"I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata."

Or. pt

Emendamento 204 Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 Direttiva 91/477/CEE Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le autorità possono già revocare qualsiasi porto d'armi se non sussistono più le condizioni per la sua validità. Non è chiaro che cosa verrebbe valutato ogni cinque anni e a che scopo. Poiché le risorse amministrative e di polizia sono limitate in tutti gli Stati membri, una costante rivalutazione delle autorizzazioni comporterebbe un grave onere per le autorità, impedendo loro di svolgere le loro funzioni primarie. Tutte le disposizioni che potrebbero violare il diritto di legittima proprietà dei cittadini dovrebbero essere ben motivate.

Emendamento 205 Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7Direttiva 91/477/CEE
Articolo 7 – paragrafo 4

PE580.601v01-00 100/100 AM\1091371IT.doc

Testo della Commissione

soppresso

I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Or. en

Emendamento 206 Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 Direttiva 91/477/CEE Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere *rinnovata* se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento

Emendamento

La revisione periodica è effettuata ogni cinque anni. L'autorizzazione può essere prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Or. en

Emendamento 207 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 Direttiva 91/477/CEE Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

I limiti massimi non sono superiori a *cinque* anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento

I limiti massimi non sono superiori a *tre* anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento 208 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)Direttiva 91/477/CEE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

I dati relativi alle armi da fuoco rientranti nella categoria C dovrebbero essere registrati nei registri informatici tenuti negli Stati membri ed essere direttamente accessibili alle autorità abilitate di tutti gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 209 Bodil Valero

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE Articolo 10

Testo in vigore

Emendamento

(7 bis) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono *destinate*."

"Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni e dei caricatori è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinati. L'acquisizione e la detenzione delle munizioni e dei caricatori sono consentite solo alle persone cui è permesso detenere un'arma da fuoco."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0477&from=it)

Motivazione

La nuova formulazione chiarisce ulteriormente il testo esistente.

Emendamento 210 Kristina Winberg

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco. soppresso

Or. sv

Motivazione

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa nazionale di taluni Stati membri.

Emendamento 211 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire *presso i fabbricanti e gli armaioli* che le armi d'allarme e da e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco. segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.

Or. fr

Emendamento 212 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche *e i loro rispettivi componenti e munizioni* non possano essere convertite in armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 213 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco. Gli Stati membri provvedono pure a che le armi siano state provviste di marcatura a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva e siano registrate nei registri informatizzati predisposti dagli Stati

PE580.601v01-00 104/104 AM\1091371IT.doc

Or fr

Emendamento 214 Kristina Winberg

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

soppresso

Or. sv

Motivazione

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa nazionale di taluni Stati membri.

Emendamento 215 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco. **Emendamento**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco. La Commissione, conformemente alla

procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva emana norme comuni in materia di conversione entro il 31 dicembre 2016, garantendo che ogni conversione di un'arma da fuoco che ne modifichi la categoria sia eseguita in modo tale da rendere tale conversione irreversibile.

Or. en

Emendamento 216 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco e da assicurare che i loro componenti e munizioni non possano essere utilizzati in armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 217 Kristina Winberg

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 3

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui

all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

PE580.601v01-00 106/106 AM\1091371IT.doc

Motivazione

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa nazionale di taluni Stati membri.

Emendamento 218 Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 ter – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate *all'arma* da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate *a ogni singolo componente essenziale di un'arma* da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

Or. fr

Emendamento 219 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 10 ter – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di

Emendamento

A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 della Commissione, del

AM\1091371IT.doc 107/107 PE580.601v01-00

un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato *o* di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

5 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

Gli Stati membri designano l'autorità competente per procedere alla disattivazione delle armi da fuoco e ne danno apposita comunicazione alla Commissione europea entro il [data].

Or fr

Emendamento 220 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 ter – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato *o* di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o

Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato *e* di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o

PE580.601v01-00 108/108 AM\1091371IT.doc

l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile su ognuna delle componenti essenziali di un'arma disattivata.

Or. fr

Emendamento 221 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 ter – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Emendamento 222 Miriam Dalli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quater

Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di custodia in condizioni di sicurezza delle armi da fuoco delle categorie A e B, garantendo che le armi da fuoco siano conservate in modo tale da evitare ogni rischio di accesso da parte di

persone non autorizzate.

Or en

Motivazione

Pur imponendo agli Stati membri l'obbligo di introdurre un requisito relativo alla custodia in condizioni di sicurezza, le norme in materia dovrebbero restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento 223 Bodil Valero

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quater

Gli stock di eccedenze di armi di servizio della categoria A utilizzate dalla polizia, dalle autorità doganali e dalle forze militari sono disattivate in maniera irreversibile conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, salvo nel caso dei trasferimenti effettuati in conformità delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 6, primo o secondo comma.

Or. en

Emendamento 224 Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel, Ana Gomes

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 quater (nuovo)

Articolo 10 quater

Gli Stati membri provvedono affinché una persona che acquisisce o detiene legalmente un'arma da fuoco sia obbligata a prendere ragionevoli precauzioni per garantire che l'arma da fuoco e le sue munizioni siano assicurate contro la perdita o il furto e non siano accessibili a terzi.

Or. en

Emendamento 225 Nuno Melo, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Oltre alla necessità del sistema di registri delle armi detenute da privati o enti, in termini giuridici ogni Stato membro dovrà garantire un registro che consenta la tracciabilità e il controllo delle armi sequestrate dalle autorità, o dichiarate smarrite allo Stato, dalla consegna o dal sequestro delle stesse fino all'eventuale distruzione o utilizzo da parte delle autorità o reimmissione sul mercato.

Or. pt

Emendamento 226 Jaromír Štětina

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

(8 bis) È inserito il seguente articolo 10 quater:

"Articolo 10 quater

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi da fuoco lunghe semiautomatiche, comprese le armi da fuoco che sono state convertite da armi da fuoco originariamente automatiche, non possano essere nuovamente convertite in armi da fuoco automatiche. La progettazione meccanica di qualsiasi tipo di arma da fuoco lunga semiautomatica, comprese le conversioni di qualsiasi tipo di armi da fuoco originariamente automatiche in armi da fuoco semiautomatiche, deve essere autorizzata per uso civile da un'autorità pubblica competente prima dell'immissione sul mercato.

Se uno Stato membro non stabilisce un'autorità competente, esso adotta le misure necessarie per delegare il rilascio delle autorizzazioni all'autorità competente stabilita da un altro Stato membro, al fine di garantire che la progettazione meccanica o le modifiche apportate a un'arma da fuoco rendano impossibile la sua conversione in un'arma da fuoco automatica.

La Commissione adotta le norme tecniche e le tecniche minime necessarie a garantire che le armi da fuoco semiautomatiche, comprese le armi da fuoco che sono state convertite da armi da fuoco originariamente automatiche, non possano essere nuovamente convertite in armi da fuoco automatiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 227 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 9 Direttiva 91/477/CEE Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni *sulle* autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro *nonché informazioni relative alle autorizzazioni* rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano *tutte le* informazioni *in loro possesso concernenti le* autorizzazioni rilasciate *e quelle rifiutate* per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, *le autorizzazioni rilasciate e quelle* rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7, *nonché le dichiarazioni ai sensi dell'articolo* 8.

Or. fr

Emendamento 228 Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Eric Andrieu

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 9 Direttiva 91/477/CEE Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano per via elettronica informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti e su quelle rifiutate di cui al paragrafi 1 e 2 del presente articolo tramite un sistema immateriale e automatizzato di scambio di informazioni a livello europeo entro il (data) e a norma del regolamento (UE) 2016/...del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 229 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 9Direttiva 91/477/CEE
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro *nonché informazioni relative alle* autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano *regolarmente e in modo effettivo per via elettronica* informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, *su ogni sospensione delle autorizzazioni rilasciate e sulle* autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.

Or. fr

Emendamento 230 Brice Hortefeux, Rachida Dati, Philippe Juvin

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 12 Direttiva 91/477/CEE Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse *alla progettazione modulare delle armi e* alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 231

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Timothy Kirkhope, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Nuno Melo, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 12 Direttiva 91/477/CEE Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compreso un controllo dell'adeguatezza delle nuove disposizioni, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È opportuno effettuare un controllo dell'adeguatezza per dimostrare la necessità delle nuove disposizioni, tenendo conto del fatto che non esiste una valutazione d'impatto preventiva. Il controllo dell'adeguatezza dovrebbe includere un'analisi dei reati commessi negli Stati membri con armi da fuoco legali (autorizzate), in particolare il numero di reati commessi, il numero delle denunce di furto o perdita di armi da fuoco e il numero delle armi da fuoco convertite in armi da fuoco automatiche prima dell'adozione delle nuove disposizioni.

Emendamento 232 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 12 Direttiva 91/477/CEE Articolo 17 – comma 1

AM\1091371IT.doc 115/115 PE580.601v01-00

Testo della Commissione

Ogni *cinque* anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

Ogni *tre* anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or en

Emendamento 233 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 12 Direttiva 91/477/CEE Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema *di* scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Emendamento

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema *che consenta l'accesso di ogni Stato membro alle* informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Or. fr

Emendamento 234 Kristina Winberg

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 13

PE580.601v01-00 116/116 AM\1091371IT.doc

Direttiva 91/477/CEE ALLEGATO I – parte II

Testo della Commissione

Emendamento

- 13. Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte II è modificata come segue:
- (a) il punto A è così modificato:
- i) nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:
- "6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;
- 7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;
- 8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione."
- ii) nella categoria B, il punto 7 è soppresso.
- iii) nella categoria C sono aggiunti i punti seguenti:
- "5. Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;
- 6. Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione."
- (b) Al punto B il seguente testo è soppresso:

Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte."

soppresso

Or. sv

Motivazione

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa nazionale di taluni Stati membri.

Emendamento 235 Jaromír Štětina

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Direttiva 91/477/CEE Allegato I – parte 2

Testo della Commissione

(13) Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte II è modificata come segue:

Emendamento

- (13) Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte II è modificata come segue:
- (a) il punto A è così modificato:
- i) nella categoria A i seguenti punti sono modificati:
- 6. Le armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi da fuoco semiautomatiche e non sono state autorizzate a norma dell'articolo 10 quater
- 7. La armi da fuoco lunghe semiautomatiche per uso civile che non sono state autorizzate a norma dell'articolo 10 quater
- ii) nella categoria A, il punto 8 è soppresso.
- iii) nella categoria B i seguenti punti sono modificati:
- 4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce e che sono state autorizzate a norma dell'articolo 10 quater
- 5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce e che sono state autorizzate a norma dell'articolo 10 quater

PE580.601v01-00 118/118 AM\1091371IT.doc

- 6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
- 7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica e che sono state autorizzate a norma dell'articolo 10 quater

Or. en

Emendamento 236 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i Direttiva 91/477/CEE Allegato I – parte II – punto A – categoria A

Testo della Commissione

Emendamento

- i) nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:
- soppresso
- "6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;
- 7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;
- 8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione."

Or. pt

Emendamento 237

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i Direttiva 91/477/CEE Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche:

soppresso

Or. en

Motivazione

Il semplice fatto che un'arma da fuoco sia stata convertita non ha alcuna relazione con il rischio che possa essere nuovamente convertita in un'arma da fuoco automatica. Il divieto dovrebbe piuttosto riguardare le attrezzature.

Emendamento 238 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto i Direttiva 91/477/CEE Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;

soppresso

Or. bg

Emendamento 239 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i Direttiva 91/477/CEE Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Armi da fuoco automatiche che sono soppresso state convertite in armi semiautomatiche;

Or. fr

PE580.601v01-00 120/120 AM\1091371IT.doc

Emendamento 240 Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso soppresso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

Or. en

Emendamento 241 Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso soppresso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

Or. bg

Emendamento 242 Frank Engel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso soppresso

AM\1091371IT.doc 121/121 PE580.601v01-00

civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

Or. fr

Motivazione

Queste armi devono restare soggette a autorizzazione e non essere vietate.

Emendamento 243 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso soppresso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

Or. fr

Emendamento 244

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso soppresso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

Or. en

Motivazione

L'apparenza fisica di un'arma da fuoco non ha alcuna relazione con il suo funzionamento, può essere ampiamente modificata dall'utilizzatore ed è un criterio troppo vago, incompatibile con il principio della certezza giuridica.

Emendamento 245 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i Direttiva 91/477/CEE Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso soppresso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

Or. en

Motivazione

The definition of B7 fire arms does not enable a clear understanding as to which fire arms would be covered by the suggested ban. The commission in fact acknowledges that it does not know which fire arms would be covered by the proposed ban. I would suggest that not knowing what you want to ban undermines any following argument as to why it should be banned. Furthermore mere resemblance with automatic weapons does not in and of itself imply that these weapons would be more dangerous. It is recalled that B7 weapons can only be held under licence and that the commission have presented no clear indications as to how banning these fire arms would increase security. Therefore this proposal should be firmly rejected.

Emendamento 246 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto i Direttiva 91/477/CEE Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, soppresso dopo la disattivazione."

Or. bg

Emendamento 247

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, soppresso dopo la disattivazione.

Or. en

Motivazione

Le armi da fuoco disattivate sarebbero in pratica molto difficili da confiscare in quanto non figurano in alcun registro e inoltre, se adeguatamente disattivate, non rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Emendamento 248 Frank Engel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, soppresso dopo la disattivazione.

Or. fr

PE580.601v01-00 124/124 AM\1091371IT.doc

Motivazione

Se le armi sono disattivate definitivamente con metodi tecnici omologati, devono restare soggette a autorizzazione e non essere vietate.

Emendamento 249 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, soppresso dopo la disattivazione.

Or. fr

Emendamento 250 Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione.

8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 6, dopo la disattivazione.

Or. en

Emendamento 251

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – categoria A – punto 8 bis (nuovo)

8 bis. I componenti e le munizioni utilizzati nelle armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 8 della categoria A.

Or. en

Emendamento 252 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 –punto 13– lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) nella categoria B, il punto 7 è soppresso.

soppresso

Or. fr

Emendamento 253 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) nella categoria B, il punto 7 è soppresso.

soppresso

Or. fr

Emendamento 254 Petri Sarvamaa

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto ii Testo della Commissione

Emendamento

ii) nella categoria B, il punto 7 è soppresso.

soppresso

Or. en

Emendamento 255

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) nella categoria B, il punto 7 è soppresso.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento precedente relativo all'allegato I per annullare lo spostamento delle armi da fuoco della categoria B7 alla categoria A.

Emendamento 256 Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) nella categoria B, il punto 7 è soppresso.

soppresso

Or. bg

Emendamento 257

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fredrick Federley, Dita Charanzová, Petr Ježek

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato II – parte II – punto A – categoria C – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

- 5. Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche *nonché riproduzioni*;
- 5. Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche;

Or. en

Motivazione

Dal momento che la definizione di riproduzioni potrebbe essere molto ampia, si propone perlomeno di spostare le riproduzioni nella categoria D in modo che non vi sia l'obbligo di notificarle alle autorità.

Emendamento 258

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato II – parte II – punto A – categoria C – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

- 5. Armi *d'allarme* e da segnalazione, armi da saluto *e* acustiche *nonché riproduzioni*;
- 5. Le armi da fuoco delle categorie A, B e C, punti da 1 a 4, dopo la conversione in armi d'allarme, armi da segnalazione, armi da saluto, armi acustiche, armi a gas, paintball o airsoft, Flobert o armi a percussione.

Or. en

Motivazione

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live

PE580.601v01-00 128/128 AM\1091371IT.doc

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

Emendamento 259 Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto iii Direttiva 91/477/CEE

Allegato II – parte II – punto A – categoria C – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche *nonché riproduzioni*;

5. Armi d'allarme e da segnalazione *nonché* armi da saluto e acustiche;

Or fr

Emendamento 260

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato II – parte II – punto A – categoria C – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le armi disattivate non rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, se adeguatamente disattivate.

AM\1091371IT.doc 129/129 PE580.601v01-00

Emendamento 261 Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 –punto 13 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato II – parte II – punto A – categoria D

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) Categoria D – Altre armi da fuoco è sostituito da quanto segue:

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia e riproduzioni

Or. en

Motivazione

Dal momento che la definizione di riproduzioni potrebbe essere molto ampia, si propone perlomeno di spostare le riproduzioni nella categoria D in modo che non vi sia l'obbligo di notificarle alle autorità.

Emendamento 262 Kristina Winberg

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 14 Direttiva 91/477/CEE Allegato I – parte III

Testo della Commissione

Emendamento

14. Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte III è modificata come segue:

soppresso

- (a) la lettera a) è soppressa;
- (b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"sono concepiti per salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati

PE580.601v01-00 130/130 AM\1091371IT.doc

unicamente per tali scopi specifici;"

(c) il secondo comma è soppresso.

Or. sv

Motivazione

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa nazionale di taluni Stati membri.

Emendamento 263

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la lettera a) è soppressa;

soppresso

Or. en

Motivazione

Ritorno all'attuale formulazione della direttiva conformemente alle proposte di cui sopra. Le armi da fuoco disattivate non rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, se adeguatamente disattivate, e non dovrebbero pertanto rientrare nel campo di applicazione della direttiva. Ritorno alla formulazione attuale, vale a dire "a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione".

Emendamento 264 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la lettera a) è soppressa;

soppresso

Motivazione

Occorre consentire la detenzione di oggetti resi impropri all'uso come armi da fuoco tramite l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuto da un organismo ufficiale.

Emendamento 265 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la lettera a) è soppressa; soppresso

Or. pt

Emendamento 266 Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera b – parte introduttiva Direttiva 91/477/CEE Allegato I – punto III – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la lettera b) è *sostituita dalla seguente*: (b) la lettera b) è *soppressa*;

Or. en

Emendamento 267 Frank Engel

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera b Direttiva 91/477/CEE Allegato I – punto III – lettera b Testo della Commissione

Emendamento

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

la lettera a) è soppressa;

Or. fr

Motivazione

Va mantenuto il testo originale al fine di non inserire nella categoria di armi da fuoco oggetti progettati a scopi di allarme e di segnalazione, a condizione che possano essere utilizzati soltanto a tale fine.

Emendamento 268 Nuno Melo, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il secondo comma è soppresso.

soppresso

Or. pt

Emendamento 269

Jussi Halla-aho, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Bernd Kölmel, Branislav Škripek, Beatrix von Storch, Hannu Takkula

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il secondo comma è soppresso.

soppresso

Or. en

Motivazione

A reversal to the current wording Directive in accordance with the proposals above, i.e.: "Member States shall make arrangements for the deactivation measures referred to in point (a) to be verified by a competent authority in order to ensure that the modifications made to a firearm render it irreversibly inoperable. Member States shall, in the context of this verification, provide for the issuance of a certificate or record attesting to the deactivation of

the firearm or the apposition of a clearly visible mark to that effect on the firearm. The Commission shall, acting in accordance with the procedure referred to in Article 13a(2) of the Directive, issue common guidelines on deactivation standards and techniques to ensure that deactivated firearms are rendered irreversibly inoperable."

PE580.601v01-00 134/134 AM\1091371IT.doc